



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 30 del 28-09-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **Settembre** a partire dalle ore **21:10**, nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione. Presiede la seduta il SIG. EUGENIO STELLIFERI in qualità di Presidente del Consiglio. All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	STELLIFERI EUGENIO	Presente	7	BORGNA ANGELO	Presente
2	CRISTOFORI NAZZARENO	Presente	8	ONORI RITA	Presente
3	RICCI ROBERTO	Presente	9	MAZZEI RITA	Presente
4	MASTROGIOVANNI BARBARA	Assente	10	SBARRA ROBERTO	Presente
5	PASQUALI ANDREINA	Presente	11	PONTUALE ALESSANDRO	Presente
6	BRUNETTI DONATO	Presente	12	CUZZOLI ALESSANDRO	Presente
			13	NOCERA VALENTINA	Assente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EUGENIO STELLIFERI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, all' art. 1, comma 738, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 , ad eccezione della disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che il regolamento IUC del Comune di Caprarola approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 7.9.2014 contenente la disciplina TARI viene ripreso e integrato in in questo regolamento;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

Visto L'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che dispone: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che dispone: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina [...]: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3)*

la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che dispone: *“Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

• l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...]”.*

Considerato che, in ragione della legislazione d'emergenza prodotta a causa della grave situazione sanitaria-sociale-economica causata dal Covid-19, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato rinviato al 30 settembre 2020, in sede di conversione del Decreto legge n. 34/2020. Da quanto sin qui esposto si evince chiaramente che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si trasferisce, in automatico, nel termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali.

Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina della TARI, allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti allegato alla presente prot. 8916/2020;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio di finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Al momento della votazione sono presenti n. 11 consiglieri.

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cuzzoli, Pontuale, Sbarra) resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 , allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini di legge;

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

SETTORE III - RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO DOTT.SSA PAMELA ROSSI

SETTORE III - RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 24-09-2020

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA PAMELA ROSSI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. EUGENIO STELLIFERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ORFEO POTENZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA